



A QUANTI IN INDIRIZZO

oggetto: Legge Regionale 29 giugno 2020, n. 13 *“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore”*

Trasmissione documentazione artt. 56 e 57.

La presente comunicazione si rende opportuna in esito alla pubblicazione sul 1° Supplemento Ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del giorno 1 luglio 2020 della Legge Regionale 29 giugno 2020, n. 13 *“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore”*.

Tale norma, più precisamente agli artt. 56 e 57, autorizza l’Amministrazione Regionale a intervenire a sostegno degli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche già finanziate con fondi regionali, in relazioni alle maggiori spese derivanti dall’attuazione delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Va preliminarmente ricordato che, successivamente alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto la *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, sono stati nel tempo emanati numerosi provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Commissario straordinario per l’attuazione e il

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono state, inoltre, emanate dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia diverse Ordinanze contingibili e urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Tali provvedimenti - in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto stesso - hanno ingenerato nei lavori in corso di realizzazione delle oggettive difficoltà derivanti, a titolo indicativo e non esaustivo, dall'obbligo di:

- riorganizzare le lavorazioni nel rispetto delle procedure sanitarie, ridefinendo percorsi, procedure e sovrapposizioni delle diverse fasi;
- eseguire in cantiere le lavorazioni a distanza interpersonale maggiore di un metro;
- eseguire lavorazioni a distanza inferiore a un metro, qualora non fossero possibili altre soluzioni organizzative, dotando il personale di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, che per lunghi periodi sono stati di difficile, se non impossibile, reperimento;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, per esempio gli spogliatoi e le mense, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- riorganizzare il servizio di mensa causa la chiusura imposta dai provvedimenti emergenziali agli esercizi commerciali, in cui consumare il pasto;
- individuare soluzioni organizzative alternative, laddove vi fosse il pernottamento degli operai, per la mancanza di strutture ricettive disponibili e adeguate;

nonché dall'incertezza sulle modalità operative consentite, derivante da un susseguirsi di indicazioni non sempre di immediata attuazione.

Risulta, quindi, evidente che l'obbligo di riprogrammare l'organizzazione del cantiere anche per quanto non direttamente relativo all'esecuzione materiale delle lavorazioni a causa delle nuove procedure e indicazioni operative sopravvenute in corso d'opera, ha ostacolato la piena attuabilità delle previsioni progettuali e variato le condizioni poste alla base delle valutazioni operate dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta praticata in sede di gara, con conseguente ricaduta sui contenuti contrattuali.

Le sopravvenute modalità operative e organizzative hanno inciso, in particolare, su due aspetti propri della fase esecutiva caratterizzati da ricadute economiche non trascurabili: gli oneri per la sicurezza e la riduzione della produzione quotidiana delle maestranze in cantiere.

Nella consapevolezza che tali ricadute economiche potrebbero compromettere la conclusione o comunque il buon esito dei lavori in corso di esecuzione, l'Amministrazione Regionale con la citata L.R. n. 13/2020 ha ritenuto di concedere ulteriori finanziamenti agli interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali, per:

- la copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 (art. 56);
- la copertura dei maggiori oneri a carico degli Enti Locali derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19 (art. 57).

Di seguito si riportano le indicazioni operative per la richiesta dei finanziamenti sopra elencati.

Art. 56 “Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali”

L'articolo 56 della L.R. n. 13/2020 prevede la concessione di ulteriori finanziamenti per l'anno 2020 agli interventi di opere pubbliche finanziati (anche parzialmente) con fondi regionali, finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19

Tali finanziamenti possono essere richiesti alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio, mediante istanza formulata sulla base della modulistica allegata alla presente comunicazione, per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 13/2020 (2 luglio 2020) e per i quali sia accertata dal Responsabile Unico del Procedimento la **motivata mancanza** di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

In allegato all'istanza il richiedente dovrà trasmettere anche l'atto di approvazione del Responsabile Unico del Procedimento del Computo Metrico Estimativo degli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per l'anno 2020, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si precisa che il finanziamento è relativo agli oneri stimati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in ossequio a quanto prescritto nel d.lgs 81/2008, comunemente detti “Costi della Sicurezza” o anche “Costi contrattuali”, rappresentativi dell’ “ingerenza” del Committente nelle scelte esecutive delle imprese e non per quelli definiti “oneri di sicurezza aziendali”, non riconducibili al Piano di Sicurezza ma alle spese afferenti all’esercizio dell’attività di impresa svolta da ciascun operatore economico (detti anche in giurisprudenza “costi *ex lege*” o “costi propri”), riconducibili alle spese generali e quindi non rientranti nelle valutazioni del Coordinatore per la Sicurezza (a titolo meramente esemplificativo: oneri per predisposizione ed aggiornamento dei POS, oneri del Medico competente, oneri dei DPI non interferenziali o non specificatamente previsti dal Coordinatore, oneri di formazione e addestramento, etc).

Il finanziamento sarà erogato al soggetto richiedente con cadenza mensile in seguito all'emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori e l'istanza potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 57 “Costi per l’allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici”

L'articolo 57 della L.R. n. 13/2020 prevede la **concessione agli Enti Locali** di ulteriori finanziamenti, per la realizzazione di opere pubbliche già finanziate (anche parzialmente) con fondi regionali, finalizzati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e

dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza (ricadenti nell'art. 56).

Tali finanziamenti possono essere richiesti alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio mediante istanza formulata sulla base della modulistica allegata alla presente comunicazione, per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 13/2020 (2 luglio 2020) e per i quali sia accertata dal Responsabile Unico del Procedimento la **motivata mancanza** di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

In particolare, i finanziamenti potranno essere richiesti dagli Enti Locali nel rispetto dei limiti massimi forfettari approvati con Decreto n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020 del Direttore centrale alle infrastrutture e territorio e previa sottoscrizione tra le parti dell'Atto Aggiuntivo sulla base del modello allegato al Decreto stesso.

Il citato Decreto n. 2818/2020, espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 57, è finalizzato a determinare i limiti massimi forfettari per il finanziamento dei maggiori oneri a carico degli Enti Locali derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19, che siano stati richiesti dall'Appaltatore mediante formale istanza o riserva, formulate nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto, che sia stata valutata dal Responsabile Unico del Procedimento ammissibile, procedibile, non manifestamente infondata e tempestiva.

Risulta oggettivamente evidente che la necessità di aggiornare le modalità esecutive inizialmente individuate dall'Appaltatore all'atto dell'avvio e della conduzione dei lavori in fase non emergenziale e più in generale l'obbligo di riprogrammare l'organizzazione del cantiere anche per quanto non direttamente relativo all'esecuzione materiale delle lavorazioni, a causa delle nuove procedure e indicazioni operative sopravvenute in corso d'opera causa dichiarazione dello stato di emergenza, hanno di fatto ostacolato la piena attuabilità delle previsioni progettuali e variato le condizioni poste alla base delle valutazioni operate dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta praticata in sede di gara, con conseguente ricaduta sui contenuti contrattuali.

In particolare - trascurando la trattazione degli oneri per la sicurezza - le sopravvenute modalità operative e organizzative, concretizzando una riduzione della produzione quotidiana delle maestranze, hanno inciso sui contenuti contrattuali, in particolar modo sui tempi di esecuzione e sul costo da sostenere per l'esecuzione dei lavori, comportando un'alterazione del sinallagma contrattuale che dev'essere pertanto riequilibrato.

La ridotta produttività del cantiere nella maggior parte dei casi comporta per l'Appaltatore (come peraltro confermato da giurisprudenza consolidata in materia di contenzioso) conseguenze quali:

- spese generali infruttifere (su un *range* di spese generali ricompreso tra il 13% e il 17%);
- ritardata percezione dell'utile d'impresa (stimato in sede progettuale in misura pari al 10%);
- mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi presenti in cantiere (es. box, container, escavatori, gru, impianto elettrico di cantiere, ponteggi. ..);
- sottoutilizzo del personale presente in cantiere;
- interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto.

Nel caso specifico, ai fini della determinazione del finanziamento ex art. 57, risulta di fondamentale importanza definire un "*quantum*" parametrico che sia mediamente applicabile alle casistiche più frequenti tra le opere pubbliche che vengono realizzate sul territorio Regionale.

Si è, quindi, ritenuto di suddividere i cantieri in tre macro tipologie in ragione della categoria omogenea delle lavorazioni, delle condizioni operative e della reale incidenza delle procedure sanitarie sulle diverse categorie, individuando: una tipologia A (lavori edili e impiantistici che di norma si eseguono in spazi chiusi o su ponteggi, con elevata incidenza di manodopera e contemporanea presenza di più ditte subappaltatrici) su cui le ricadute sono maggiormente gravose; una tipologia B (opere stradali o infrastrutturali che si eseguono all'aperto con ridotta incidenza di manodopera e maggior possibilità di garantire il distanziamento del personale nell'area di cantiere durante i lavori) su cui le ricadute sono di minore entità; una tipologia C (le rimanenti categorie di lavorazioni) per cui l'incidenza è scarsamente apprezzabile o prossima allo zero. Le categorie omogenee di lavorazioni afferenti alle diverse tipologie A, B e C sono riportate in dettaglio nel Decreto n. 2818/2020.

Oltre alla suddivisione in ragione della tipologia dei lavori, nel Decreto sono state individuate delle fasce di importo dei lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare, rappresentative della maggior parte delle opere pubbliche in fase di esecuzione sul territorio Regionale, in particolare per quanto riguarda la fascia fino a 500.000,00 euro (300.000,00 per la tipologia B). Tali soglie possono ragionevolmente individuare il discrimine tra organizzazioni di cantiere di tipo ordinario o comune (caratterizzate da pochi mezzi e apprestamenti di cantiere e da un limitato numero di operatori) e organizzazioni più complesse e articolate, che richiedono una riprogrammazione più onerosa causa emergenza Covid-19.

Infine, sono stati individuati due distinti intervalli temporali in relazione alla gravosità della ricaduta delle restrizioni tempo per tempo imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative susseguites, rispetto alle regolari e ordinarie attività di cantiere ante emergenza.

Il Decreto individua:

- un primo periodo dal 23 febbraio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* al 17 maggio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che di fatto consentiva la ripresa della maggior parte delle attività, concretizzando una situazione prossima a quella ante Covid-19;
- un secondo periodo dal 18 maggio 2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre al giorno 31.12.2020.

Tali periodi rappresentano con sufficiente approssimazione una prima fase operativa molto gravosa, in cui la difficile reperibilità dei d.p.i. sul mercato, l'incertezza derivante da un continuo susseguirsi di norme e indicazioni e la chiusura delle attività produttive e commerciali, hanno comportato per le imprese un notevole sforzo organizzativo e un contestuale rallentamento consistente della produttività di cantiere e una seconda fase in cui le restrizioni e le prescrizioni consentono un'operatività prossima alla situazione ante-Covid-19.

L'ulteriore elemento riguarda la determinazione della ridotta produttività delle maestranze e più in generale del cantiere, che viene riepilogata nella tabella seguente, individuata mediante analisi dei dati riscontrati nei cantieri in corso di esecuzione, mediati al fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme inevitabilmente eterogeneo e diversificato di casistiche esecutive:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni	Importo lavori da eseguire dal 23/02 a fine lavori	Ridotta produttività maestranze
Tipologia A; 23/02 – 17/05	1.000.000,00	2,50%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	1.000.000,00	0,80%
Tipologia A; 23/02 – 17/05	500.000,00	1,80%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,72%
Tipologia B; 23/02 – 17/05	500.000,00	1,28%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,48%
Tipologia B; 23/02 – 17/05	300.000,00	1,33%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	300.000,00	0,42%

In esito alla determinazione della ridotta produttività di cantiere risulta, quindi, possibile quantificare forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19 relativamente alle spese generali infruttifere, alla ritardata percezione dell'utile d'impresa, al mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi presenti in cantiere, al sottoutilizzo del personale presente in cantiere e agli interessi sugli importi elencati dal dì del dovuto, suddividendo tale limite rispetto:

- a lavori ricadenti nelle tipologie omogenee A o B precedentemente individuate;
- all'importo dei lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare;
- ai due distinti intervalli temporali sopra definiti in relazione alla gravosità della ricaduta delle restrizioni imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative, che hanno inciso sulle ordinarie attività di cantiere;

come da tabella seguente:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni	Importo lavori da eseguire dal 23/02 in poi	Limite massimo forfettario
Tipologia A; 23/02 – 17/05	1.000.000,00	2,47%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	1.000.000,00	0,79%
Tipologia A; 23/02 – 17/05	500.000,00	1,41%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,56%
Tipologia B; 23/02 – 17/05	500.000,00	1,22%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,46%
Tipologia B; 23/02 – 17/05	300.000,00	1,01%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	300.000,00	0,31%

Sulla base di quanto sopra esplicitato, le modalità di applicazione dei parametri sopra indicati ai fini della richiesta di ulteriori contributi sono le seguenti:

- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o superiore a 1.000.000,01 di euro, per il periodo compreso dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale del 2,47%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,79%;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi compreso tra 500.000,01 euro e 1.000.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra il 2,47% e l'1,41% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,79% e lo 0,56% rispetto all'importo lavori;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o inferiore a 500.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell'1,41%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,56%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o superiore a 500.000,01 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell' 1,22%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,46%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi compreso tra 300.000,01 di euro e 500.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra l' 1,22% e l'1,01% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,46% e lo 0,31% rispetto all'importo lavori;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o inferiore a 300.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo la percentuale dell'1,01%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,31%.

Ulteriore elemento da considerare ai fini della richiesta di finanziamento riguarda le maggiori spese aziendali per la sicurezza legate all'emergenza epidemiologica, che le previsioni progettuali degli elaborati posti a base di gare d'appalto, bandite prima del verificarsi della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, non potevano considerare tra le spese che l'Appaltatore avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alle intervenute prescrizioni normative, né tantomeno l'Appaltatore avrebbe potuto considerare tali oneri nella formulazione della propria offerta in sede di gara.

Le nuove e maggiori spese aziendali per la sicurezza dovute all'ottemperanza alle indicazioni normative ricomprendono, a titolo indicativo e non esaustivo: aggiornamento di tutti i P.O.S.;

redazione delle informative aziendali per l'informazione/formazione dei dipendenti; aggiornamento della formazione dei lavoratori in merito alle nuove procedure aziendali; predisposizione della cartellonistica informativa a livello aziendale; acquisto dei prodotti per la pulizia e l'igienizzazione; acquisto dei d.p.i. per i dipendenti; termometri... e tali spese derivano da una causa pandemica che non può che essere individuata quale circostanza impreveduta e imprevedibile sia per la Stazione Appaltante che per l'Appaltatore, che necessita anch'essa di un riequilibrio del sinallagma contrattuale per quanto attiene la rivalutazione delle spese generali, non potendo tale circostanza essere ricompresa nell'ordinaria alea d'impresa.

Le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, individuate mediante analisi dei dati riscontrati nei cantieri in corso di esecuzione e mediate al fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme inevitabilmente eterogeneo e diversificato di casistiche, possono essere valutate nella misura forfettaria dell'uno per mille dell'importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell'utile di impresa - ancora da eseguire dal 23.02.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020.

Ricordato che le percentuali sopra determinate, sia per quanto riguarda il limite massimo forfettario dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, che per le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, assumono rilievo – qualora accettate dalle parti mediante stipula di apposito Atto Aggiuntivo - ai soli fini della determinazione dell'importo massimo degli ulteriori finanziamenti che l'Amministrazione Regionale potrà riconoscere agli Enti Locali per gli interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali, ai sensi dell'art. 57 "Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici" della L.R. n. 13/2020, si propone il seguente esempio applicativo:

	Tipologia lavori	A
A1	Importo lavori contrattuali da eseguire dal 23/02 in poi	750.000,00
A2	Oneri per la sicurezza	30.000,00
A3	Lavori al netto della sicurezza A1-A2	720.000,00
A4	Importo lavori da eseguire dal 23/02 al 17/05	100.000,00
A5	Importo lavori da eseguire dal 18/05 in poi	650.000,00
	Limite maggiori oneri per lavori dal 23/02 al 17/05	
A6	Interpolazione tra 2,47% e 1,41%	1,94%
	Importo maggiori oneri per lavori dal 23/02 al 17/05	
A7	100.000,00 x 1,94%	1.940,00
	Limite maggiori oneri per lavori dal 18/05 in poi	

A8	Interpolazione tra 0,79% e 0,56%	0,675%
	Importo maggiori oneri per lavori dal 18/05 in poi	
A9	650.000,00 x 0,675%	4.387,50
A10	Complessivamente sommano A7+A9	6.327,50
	Calcolo delle maggiori spese generali 0,1%	
	Importo lavori al netto dell'utile di impresa del 10%	
A11	A3/1,10	654.545,45
	Oneri per la sicurezza già con spese generali al 15%	
	A2	30.000,00
A12	Importo lavori e sicurezza incluse spese generali al 15%	684.545,45
	Importo lavori al netto delle spese generali del 15%	
A13	A12/1,15	595.256,91
	Maggiori spese generali per sicurezza aziendale	
A14	A13 x 0,1%	595,26
	Importo totale massimo ammissibile a finanziamento	
A7	Importo maggiori oneri per lavori dal 23/02 al 17/05	1.940,00
A9	Importo maggiori oneri per lavori dal 18/05 in poi	4.387,50
A14	Maggiori spese generali per sicurezza aziendale	595,26
	Complessivamente sommano A7+A9+A14	6.922,76
	Incidenza complessiva sui lavori (calcolata a mero scopo indicativo)	0,92%

Si trasmette in allegato alla presente:

- il Decreto n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020 del Direttore centrale alle infrastrutture e territorio;
- il modello di istanza ex art. 56 L.R. n. 13/2020;
- il modello di istanza ex art. 57 L.R. n. 13/2020;
- fac-simili (ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 50/2016) dell'Atto Aggiuntivo per la definizione delle richieste dell'impresa.

ricordando che le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto n. 2818/2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Per ogni necessità di contatto o supporto nell'applicazione della presente si segnala la piena disponibilità del Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e in particolare del dott. Marco Padrini (cell. 3371060645 – email marco.padrini@regione.fvg.it) dell'ing. Claudio Degano (cell. 3346659261 – email claudio.degano@regione.fvg.it) e della dott.ssa Diana Luddi (email diana.luddi@regione.fvg.it).

Il Direttore Centrale

dott. Marco Padrini

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]